



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore STEFANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2013

Disposizioni per la riforma dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA)

ONOREVOLI SENATORI. - Le risorse destinate dallo Stato al sostegno delle imprese del comparto agroalimentare sono state negli ultimi anni fortemente ridotte, per effetto di una *spending review* a nostro avviso inefficace, che ha finito per colpire prevalentemente le dotazioni rivolte agli investimenti e all'innovazione, senza incidere in modo significativo su alcuni nodi decisivi della spesa corrente.

In questo contesto la riforma dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), oggetto delle previsioni del presente provvedimento, costituisce indubbiamente una priorità di azione, rivolta a soddisfare una pluralità di esigenze, tutte riconducibili alla finalità di rendere più efficienti i servizi resi alle imprese del settore agricolo e qualificare la spesa pubblica di settore.

Essa intende innanzitutto procedere alla immediata ristrutturazione e razionalizzazione del sistema di erogazione degli aiuti comunitari in agricoltura, completando il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni di coordinamento del sistema degli organismi pagatori in agricoltura, così da mantenere in capo all'AGEA le sole funzioni di organismo pagatore.

Tale percorso era stato avviato dall'articolo 12 della legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che, tuttavia, per le caratteristiche e l'urgenza dell'intervento, non avevano proceduto ad un organico e meditato riordino del complesso delle attività di coordinamento, alle quali si deve invece porre mano in vista delle imminenti attività di applicazione della riforma della

Politica agricola comune (PAC) 2014 - 2020.

Infatti le suddette disposizioni, oltre a prevedere la sostituzione del consiglio di amministrazione con un direttore (sul modello delle Agenzie fiscali), ma omettendo di dotare lo stesso delle necessarie, funzioni di gestione, hanno stabilito il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di parte delle funzioni svolte dall'AGEA in qualità di organismo di coordinamento.

In particolare, sono state oggetto del trasferimento in questione le funzioni svolte ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1290 del 21 giugno 2005, del Consiglio, e n. 885 della Commissione, del 21 giugno 2005, concernenti l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e la tenuta dei rapporti finanziari con l'Unione europea in tutte le questioni afferenti l'operatività degli organismi pagatori.

Nelle more dell'attuazione di tale processo di trasferimento, peraltro, e delle conseguenti modifiche statutarie, la necessità di assicurare comunque gli adempimenti imposti dalla regolamentazione comunitaria nelle predette materie, ha fatto sì che l'AGEA proseguisse nelle attività medesime, sulla base della struttura organizzativa di cui allo statuto approvato nel 2009, con gli opportuni adattamenti di legge.

Il completamento della riforma è un necessario contributo ad una più incisiva revisione della spesa pubblica di settore, la cui importanza è da correlarsi oltre che alle contingenze della finanza pubblica, alla opportunità di ritagliare risorse derivanti dalla spesa corrente da investire per lo sviluppo

del comparto agroalimentare ed efficientare i servizi.

Per quanto concerne le attività di coordinamento, l'AGEA svolge, oltre alle attività già oggetto di trasferimento, anche ulteriori funzioni - sempre conseguenti all'applicazione di norme europee e non incluse nel trasferimento di funzioni operato dal citato articolo 12 della legge n. 135 del 2012, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 95 del 2012 - in forza di disposizioni nazionali che le hanno attribuito specifici ruoli, qui indicati di seguito:

a) autorità competente ai sensi del titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003, come sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2005, del Consiglio, del 19 gennaio 2009, del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 2004, n. 99 e gestione del Sistema informativo geografico (GIS);

b) gestione del Registro nazionale dei titoli all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;

c) autorità titolare del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004;

d) applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), della normativa di cui al regolamento (CE) n. 485/2008 del 26 maggio 2008 in materia di controlli *ex post* sulla correttezza e conformità dei pagamenti effettuati dagli organismi pagatori nel quadro del FEAGA;

e) autorità nazionale responsabile dei controlli di conformità dei prodotti ortofruttili stabiliti dal regolamento (CE) n. 1580/2007, della Commissione, del 21 di-

cembre 2007, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 febbraio 2008, n. 34;

f) attuazione, ai sensi dell'articolo 25 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), degli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006, del 27 luglio 2006 in materia di autorità di *audit* del Fondo europeo della pesca (FEP).

Si tratta di compiti svolti nell'ambito del sistema nazionale di erogazione degli aiuti agricoli comunitari a supporto di tutti gli organismi pagatori e che pertanto, in un auspicabile quadro di ottimale, razionale ed efficiente funzionamento del sistema, non possono essere scissi, né sotto il profilo logico né sotto quello operativo, dalle altre funzioni già trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Vi sono tre organismi pagatori a livello nazionale, operanti sull'intero territorio:

- AGEA, per le regioni che non hanno provveduto all'istituzione di propri organismi pagatori;
- Ente nazionale risi per il settore risicolo;
- SAISA - Agenzia delle dogane per le restituzioni alle esportazioni.

Gli otto organismi pagatori riconosciuti ad oggi operanti a livello regionale sono i seguenti:

- ARTEA per la regione Toscana;
- AGREA per la regione Emilia-Romagna;
- AVEPA per la regione Veneto;
- ARCEA per la regione Calabria;
- ARPEA per la regione Piemonte;
- OPLO per la regione Lombardia;
- OPPAB per la provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige;
- APPAG per la provincia autonoma di Trento.

In termini operativi, il sistema organizzativo e finanziario degli organismi pagatori riconosciuti in agricoltura (ben undici, tre

nazionali e otto regionali, come anzidetto) delineato dalla normativa UE, deve garantire nei confronti dell'Unione europea l'uniforme applicazione dei regolamenti comunitari in materia di erogazione e controllo dei pagamenti alle imprese agricole (circa 6 miliardi di euro annui a circa 1.800.000 beneficiari).

L'AGEA esercita le proprie funzioni di coordinamento non solo mediante le proprie strutture operative, ma anche avvalendosi degli enti strumentali partecipati (in particolare SIN e AGECONTROL) e delegando talune funzioni in regime convenzionale.

La SIN SpA è una società costituita in applicazione della legge 11 novembre 2005, è partecipata al 51 per cento dall'AGEA (il 49 per cento residuo fa capo alle società private, individuate mediante gara, che assicurano la fornitura dei servizi informatici ed ingegneristici) e preposta alla gestione del SIAN - Sistema informativo agricolo nazionale. Le risorse finanziarie erogate dall'AGEA a SIN per il 2013 sono pari a circa 80 milioni di euro.

L'AGECONTROL SpA è una società costituita per lo svolgimento di attività di controllo, il cui portafoglio azionario è interamente posseduto dall'AGEA, che effettua per la stessa Agenzia i controlli di primo e di secondo livello nonché i controlli *ex post*, volti ad accertare la realtà e la regolarità delle operazioni nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA. Le risorse finanziarie erogate dall'AGEA ad AGECONTROL per il 2013 sono pari a circa 20 milioni di euro. Oltre alle funzioni di coordinamento suddette, l'Agenzia è organismo pagatore riconosciuto, e pertanto responsabile, nei confronti dell'Unione europea, degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune (PAC), nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziati dai fondi comunitari (FEAGA - Fondo europeo agricolo di garanzia - e FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

Sulla base della presente iniziativa legislativa residuano all'AGEA soltanto le funzioni di organismo pagatore.

La razionalizzazione perseguita dal presente provvedimento è improntata ad un'ottica di efficienza del sistema, rivolta a perseguire per l'AGEA, così come per tutti gli altri organismi pagatori, l'obiettivo di sostenere la competitività del comparto agricolo, anche nel quadro della riforma della Politica agricola comune (PAC), incentrando nelle attività di coordinamento, ora ricondotte alla competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le politiche di supporto al sistema degli organismi pagatori.

Pertanto, all'articolo 1, comma 1, è disposto il completamento del trasferimento dei compiti di coordinamento dell'AGEA, come sopra individuati ed espressamente enumerati, in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 2 prevede la razionalizzazione della spesa pubblica per quanto attiene al governo delle società partecipate dall'AGEA, SIN ed AGECONTROL. Innanzitutto, sulla base delle ragioni sopra evidenziate secondo le quali il SIAN e le attività di controllo sono al servizio dell'intero sistema nazionale degli organismi pagatori in agricoltura, il controllo e le partecipazioni delle suddette società sono ricondotte alla struttura di coordinamento degli organismi pagatori incardinata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La *governance* di SIN deve necessariamente tener conto della partecipazione solo maggioritaria e non esclusiva della parte pubblica (il 49 per cento residuo, come anzidetto, fa capo a società private) e, dunque, soltanto per AGECONTROL, interamente partecipata dalla parte pubblica, può prevedersi già oggi la sostituzione degli organi collegiali con un amministratore unico. Il relativo risparmio annuo è immediato e quantificabile in circa 250.000 euro dal 2014. Inoltre, l'accorpamento delle due società e le indubbie sinergie derivanti dall'utilizzo di servizi co-

muni comporterà risparmi quantificabili in non meno di dieci milioni di euro sin dal 2014 ed a regime.

Il comma 3 prevede l'istituzione di una apposita direzione generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui sono affidate le complessive competenze trasferite dalla presente iniziativa legislativa dall'AGEA. Non si registrano costi aggiuntivi in quanto è sostanzialmente trasferita un'Area di livello dirigenziale generale attualmente presente in AGEA. Occorre inoltre far presente che rispetto alla pregressa situazione non è più prevista in AGEA la figura del direttore generale e del direttore dell'area amministrativa, residuando il solo dirigente generale preposto all'organismo pagatore, concretizzandosi in tal modo ulteriori e cospicui risparmi per la spesa pubblica, pari a circa 500.000 euro annui a regime.

Il comma 4 conferisce al direttore dell'AGEA, organo monocratico di vertice introdotto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95

del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in analogia alle Agenzie fiscali, le indispensabili competenze di gestione.

Il comma 5 prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

La Commissione politiche agricole (CPA) della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha inoltre approvato, nella seduta del 31 luglio 2013, un documento di indirizzo sulla riforma dell'AGEA che appare coerente con l'impostazione del presente disegno di legge. In particolare nel documento della CPA si ribadisce che «non è più differibile l'obiettivo per l'AGEA, di dispiegare il proprio supporto per la realizzazione delle misure dirette ad accrescere la competitività delle aziende agricole, incentrando nel sistema di coordinamento complessivamente inteso, collocato in seno al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tutte le attività a supporto del sistema nazionale degli Organismi pagatori».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di rendere più efficienti i servizi forniti alle imprese del settore agricolo, razionalizzare l'impiego delle risorse negli enti controllati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ristrutturare il sistema di erogazione degli aiuti comunitari in agricoltura, anche in previsione della riforma della politica agricola comune per il periodo 2014-2020, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», sono attribuite, in aggiunta alle funzioni di coordinamento già trasferite ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le seguenti funzioni, già attribuite all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA):

a) autorità competente, ai sensi del titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003, come sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio, del 19 gennaio 2009, del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e gestione del Sistema informativo geografico (GIS);

b) soggetto gestore del registro nazionale dei titoli all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, del Consiglio, del 29 settembre 2003;

c) autorità titolare del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), subentrando conseguentemente all'AGEA in tutti i rapporti attivi e passivi;

d) applicazione della normativa di cui al regolamento (CE) n. 485/2008, del Consiglio, del 26 maggio 2008, in materia di con-

trolli *ex post* sulla correttezza e conformità dei pagamenti effettuati dagli organismi pagatori nel quadro del FEAGA;

e) autorità nazionale responsabile dei controlli di conformità dei prodotti ortofrutticoli stabiliti dal regolamento (CE) n. 1580/2007, della Commissione, del 21 dicembre 2007;

f) attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006, del Consiglio, del 27 luglio 2006, in materia di autorità di audit del Fondo europeo della pesca (FEP);

g) ogni altra funzione non specificamente attribuita agli organismi pagatori.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, sono conseguentemente trasferite al Ministero l'intera partecipazione della società AGECONTROL S.p.A., nonché il controllo e le quote di partecipazione pubblica maggioritaria della società SIN S.p.A. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disposto l'accorpamento delle società di cui al presente comma in un'unica società preordinata all'acquisizione ed alla verifica di servizi informatici ed ai controlli, in qualità di struttura tecnica specializzata, e nell'ambito della procedura di accorpamento, l'attribuzione della partecipazione AGECONTROL alla quota SIN di parte pubblica. Sino all'accorpamento delle due società, il presidente ed il consiglio di amministrazione della società AGECONTROL S.p.A. sono sostituiti da un amministratore unico, nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi

2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta l'istituzione presso il Ministero, nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, della Direzione generale del coordinamento e dei controlli in agricoltura. Con il medesimo regolamento sono definite la nuova dotazione organica, comprensiva delle qualifiche dirigenziali, e le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, allo scopo di perseguire la più efficiente ripartizione delle risorse in rapporto alle funzioni attribuite con la presente legge, nel rispetto del principio di invarianza della spesa. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale da riallocare, nonché le modalità di trattamento previdenziale e accessorio, in conformità a quanto già disposto con l'articolo 12, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

4. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, dopo il comma 13, è inserito il seguente:

«13-*bis*. Il direttore rappresenta l'Agenzia, svolge i compiti attribuitigli dallo statuto, pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate fatte salve le competenze dei dirigenti».

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.